

I benefici del concordato si estendono anche all'Iva

I contribuenti e i professionisti alle prese con conti e vantaggi collegati all'istituto

Compliance fiscale

L'adesione alla proposta di accordo è da comunicare entro il 31 ottobre

Il correttivo estende la copertura per chi accetta la proposta

Giorgio Gavelli

La possibile "copertura" dagli accertamenti, derivante dall'adesione al concordato biennale (Cpb), e le conseguenze degli stessi sulla proposta concordataria, sono al centro dell'attenzione da parte dei contribuenti e dei loro consulenti, dopo le modifiche apportate dal decreto correttivo (Dlgs 108/2024) alla versione iniziale del Dlgs 13/2024. È, infatti, anche su questi elementi che si giocherà la partita della decisione che andrà assunta (sempre per effetto del correttivo) entro il 31 ottobre. Vediamo le variabili in gioco.

Il decreto legislativo 13/24

In primo luogo, occorre ricordare che - al di là dei controlli automatizzati ex articolo 36-bis Dpr 600/1973 a carico di chi accetta la proposta ma poi non versa le somme da essa derivanti - il decreto 13/2024 si prevede che:

- nei periodi d'imposta oggetto di concordato i contribuenti (anche in regime forfettario) sono tenuti agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi applicabili in assenza di concordato, nonché (per i soggetti Isa) alla compilazione dei modelli per gli indicatori;
- costituisce causa di decadenza (travolgendo l'accettazione della proposta per entrambi i periodi

d'imposta) l'accertamento (non solo per i periodi d'imposta oggetti di concordato ma anche in quello precedente) dell'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati (causa estesa in quanto compatibile anche ai contribuenti forfettari);

- per i periodi di imposta oggetto del concordato, gli accertamenti di cui all'articolo 39 del Dpr 600/1973, non possono essere effettuati «salvo che in esito all'attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria ricorrano le cause di decadenza» previste dal legislatore (articolo 34 del Dlgs 13/2024);

- ai contribuenti Isa che aderiscono alla proposta di concordato sono riconosciuti (si ritiene a prescindere dal voto determinato dagli indicatori) i benefici previsti dall'articolo 9-bis, comma 11, del Dl 50/2017 (tra cui spicca l'esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici, di cui agli articoli 39, comma 1, del Dpr 600/1973 e 54, comma 2, del decreto Iva);

- l'adesione al concordato non ha effetti ai fini Iva.

Questi ultimi due aspetti potevano entrare in contraddizione tra loro: il riconoscimento del regime premiale Isa, infatti, richiamava espressamente anche la copertura dagli accertamenti presuntivi Iva, di conseguenza in contrasto con la prescritta inefficacia dell'istituto ai fini di tale tributo.

Per evitare problemi, il decreto correttivo ha chiarito, intervenendo sull'articolo 19, comma 3 del Dlgs 13/2024: i benefici riconosciuti in caso di adesione comprendono «quelli relativi all'imposta sul valore aggiunto».

L'eliminazione dell'aporia

L'eliminazione della descritta aporia era stata richiesta dal Consiglio nazionale dei commercialisti nell'ambito delle audizioni parlamen-

tari, nel corso delle quali, anche al fine di incrementare l'attrattività dell'istituto, era stato altresì suggerito:

- di escludere espressamente gli accertamenti basati su presunzioni semplici anche per i contribuenti forfettari che accettano la proposta concordataria;

- di introdurre (per entrambe le categorie di contribuenti a cui è destinato il concordato) una congrua soglia in valore assoluto (ad esempio: 25mila euro) entro cui la causa di decadenza legata agli accertamenti non avrebbe potuto operare, ancorché venisse superata la soglia del 30% dei ricavi o compensi dichiarati. Ciò per evitare che il superamento della soglia percentuale risultasse assai frequente per i contribuenti con un ammontare esiguo di ricavi o compensi, rendendo più elevato il rischio di decadenza dal concordato per tali contribuenti rispetto a quelli che dichiarano ricavi o compensi di importo più consistente.

Queste richieste non sono state accolte in sede di decreto correttivo, nonostante la loro approvazione avrebbe reso sicuramente più lineare oltre che più appetibile il concordato e fossero presenti, seppure in modo non vincolante, anche nel parere reso dalla commissione Finanze e Tesoro della Camera.

Naturalmente, ai fini di una scelta consapevole, occorre ricordare che non tutti gli accertamenti esperibili dall'amministrazione finanziaria rientrano nell'ambito dell'articolo 39 del Dpr 600/1973 e che, tra questi, quelli basati su presunzioni semplici - sebbene molto diffusi - non sono gli unici possibili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

